

## **Domanda**

Quesito per l'Avv. Borgo

Le sottopongo il seguente quesito pervenuto dal C.B. XXXXXXXXXXXXX:

nella determinazione dell'indennità di servitù per la realizzazione di una rete irrigua, è legittimo, se non doveroso, corrispondere al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta l'importo di cui all'art. 45, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. che, per le aree non edificabili, è pari ad un ulteriore 50% del valore dell'indennità stessa?"

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Ing. Roberto Iodice

## Risposta

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale ex  
Agensud  
ROMA

Oggetto: Consorzio di Bonifica XXXXXXXXXXXXXXXX. Quesito in materia di procedure espropriative.

Con riferimento al quesito, sottopostimi, a mezzo fax, in data 15.07.2005, evidenzio quanto segue.

Come noto, non esistono regole precise per la determinazione dell'indennità di asservimento; l'unico limite è rappresentato dal fatto che l'indennità di asservimento non può mai essere superiore a quella di esproprio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., 26/02/99, n. 104).

In caso di servitù di passaggio di acque, può ritenersi che l'indennità di asservimento possa anche coincidere con l'indennità di esproprio, ma – verosimilmente – solo in caso di canale a cielo aperto (avuto riguardo, per analogia a quanto dispone, al di fuori dell'ambito espropriativo, l'articolo 1038 del codice civile), per ridursi, invece, ad una percentuale dell'indennità di esproprio se si tratta di condotta interrata.

Alla luce di quanto sopra, se l'area da asservire ricade in un zona non edificabile, per la quale l'indennità di esproprio va calcolata secondo il criterio indennitario di cui all'art. 40 del T.U. espropri, l'indennità di asservimento non può che essere pari ad una percentuale del valore agricolo medio.

Ciò posto, è possibile passare all'esame dello specifico quesito con il quale si chiede se sia legittimo, ovvero doveroso, corrispondere al proprietario che abbia condiviso l'indennità di asservimento offerta, la maggiorazione del 50% di cui all'art. 45, comma 2, del Testo Unico.

Al proposito, lo scrivente evidenzia che, da un punto di vista formale, la predetta maggiorazione non risulta dovuta; la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che *“in tema di servitù....., nella liquidazione dell'indennità di asservimento non può essere riconosciuta l'indennità aggiuntiva prevista per il caso di cessione volontaria....., atteso che la stessa trova applicazione.... solo nell'ambito del procedimento di espropriazione per la perdita del diritto reale di proprietà e non può essere estesa, neppure per analogia, alla imposizione di servitù, non essendo in tale caso ravvisabile la “ratio” della previsione normativa, costituita dalla perdita del terreno che giustifica l'attribuzione dell'indennità aggiuntiva”* (cfr. Cass.Civ., sez. I, 15.7.04, n. 13129).

Quanto sopra non esclude, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui la servitù, che viene imposta sul fondo a seguito della realizzazione della rete idrica, abbia un contenuto tale da determinare, da un punto di vista sostanziale, l'azzeramento delle possibilità di utilizzazione del fondo (tanto da fare coincidere, sotto il profilo contenutistico, l'asservimento ad un vero e proprio esproprio), si possa corrispondere, al proprietario

che abbia condiviso l'indennità offerta, la maggiorazione di cui all'art. 45, comma 2, del T.U.; in tale caso, tuttavia, si ribadisce che l'indennità di asservimento, risultante dall'applicazione della predetta maggiorazione, non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare della indennità di esproprio.

La bontà della superiore conclusione sembra essere confermata dal tenore dell'art. 44, comma 6, del Testo Unico, che prevede che “L'indennità (di asservimento: N.d.R.) può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno”.

Reggio Calabria, 15.07.2005.

Maurizio Borgo  
Avvocato dello Stato